



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 14 MARZO 2006

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2006 - N. 7	(1.1.0)	
Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici		2
A) CONSIGLIO REGIONALE		
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2006 - N. VIII/133	(1.2.0)	
Modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale – Inserimento dell'articolo 104-bis (Procedimento speciale di approvazione di testi unici)		3

Anno XXXVI - N. 57 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2006021)

Legge regionale 9 marzo 2006 - n. 7
Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici

(1.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Al fine del riordino e della semplificazione della normativa regionale vigente, la presente legge disciplina le modalità e le procedure per la redazione e l'approvazione di testi unici, riguardanti materie o settori omogenei.

Art. 2
(Caratteristiche ed effetti dei testi unici)

1. Ciascun testo unico racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui è dedicato.

2. Il testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonché le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. Il testo unico indica altresì esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.

3. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono l'efficacia loro propria.

4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare; in caso di abrogazioni o modifiche, queste devono intervenire direttamente sul testo unico. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.

Art. 3
(Redazione dei testi unici)

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti criteri direttivi:

- a) il testo unico deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
- b) la materia o il settore omogeneo cui il testo unico è dedicato deve essere delimitato in modo da evitare o ridurre al minimo problemi di interferenza con altre materie o settori omogenei;
- c) il testo unico deve contenere la puntuale individuazione del testo vigente delle norme e l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore;
- d) in un articolo finale del testo unico deve essere contenuta la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla formazione del testo unico medesimo;
- e) il testo unico deve procedere al coordinamento formale

del testo delle disposizioni vigenti, nonché adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. La decisione di predisporre testi unici è assunta dalla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi dei consiglieri regionali. Qualora non si raggiunga tale maggioranza la decisione è rimessa al Consiglio regionale sulla base di una risoluzione adottata dalla commissione stessa.

3. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico, composto in modo paritetico da tecnici delle strutture organizzative della Giunta regionale e del Consiglio regionale; il gruppo di lavoro redige il testo unico sulla base dei criteri di cui al comma 1, tenendo conto che, in ogni caso, sono ammesse solo le variazioni, rispetto alle disposizioni vigenti, derivanti dalle seguenti operazioni:

- a) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio;
- b) adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente e uniformazione della terminologia;
- c) aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
- d) correzione di errori materiali;
- e) eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale;
- f) apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi;
- g) abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti;
- h) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione;
- i) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;
- j) mero recepimento della normativa statale e comunitaria.

4. Il gruppo di lavoro predispone apposita documentazione relativa all'attività svolta.

Art. 4
(Approvazione dei testi unici)

1. La proposta di testo unico, predisposta dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, è approvata dalla Giunta regionale e, corredata della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro e della relazione, trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione come disciplinata dal regolamento interno del Consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 marzo 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/132 del 28 febbraio 2006)

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2006022)

D.c.r. 28 febbraio 2006 - n. VIII/133

(1.2.0)

Modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale - Inserimento dell'articolo 104-bis (Procedimento speciale di approvazione di testi unici)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

A norma dell'art. 12 dello Statuto;

Previa votazione articolo per articolo e con votazione finale per appello nominale che da il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 52
- Consiglieri votanti: n. 51
- Non partecipano al voto: n. 1
- Voti favorevoli: n. 51

DELIBERA

di approvare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la «Modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale. Inserimento dell'articolo 104-bis (Procedimento speciale di approvazione di testi unici)» nel testo che si allega, quale parte integrante della presente deliberazione.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luca Daniel Ferrazzi - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

_____ • _____

MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE. INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 104-BIS (PROCEDIMENTO SPECIALE DI APPROVAZIONE DI TESTI UNICI)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 104-bis «Procedimento speciale di approvazione di testi unici»)

1. Dopo l'articolo 104 del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

«Art. 104-bis

(Procedimento speciale di approvazione di testi unici)

1. Il progetto di legge di testo unico è assegnato dal presidente del consiglio regionale alla commissione competente in materia di affari istituzionali.

2. La commissione competente in materia di affari istituzionali esamina il progetto di legge di testo unico e, qualora un numero di componenti che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri regionali ritenga che delle disposizioni abbiano carattere innovativo rispetto alle disposizioni vigenti, diversamente da quanto indicato nella documentazione, ne informa il presidente del consiglio regionale per l'assegnazione di dette disposizioni alla commissione competente per materia, al fine di acquisire il parere sulle stesse.

3. La commissione competente per materia può apportare modifiche solo alle disposizioni ad essa sottoposte e il suo parere è vincolante ed è recepito dalla commissione competente in materia di affari istituzionali senza modifiche, salvo quelle finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici previsti dalle disposizioni vigenti.

4. In sede di esame da parte della commissione competente in materia di affari istituzionali sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici previsti dalle disposizioni vigenti.

5. Il progetto di legge di testo unico è esaminato ed approvato dalla commissione competente in materia di affari istituzionali ed è trasmesso all'assemblea con una relazione illustrativa che evidenzia le eventuali disposizioni innovative oggetto di esame ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Il progetto di legge di testo unico è approvato dal consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Le votazioni degli articoli dal contenuto non innovativo si svolgono in modo palese. La presentazione di emendamenti, la discussione e le dichiarazioni di voto sono consentite solo per gli articoli contenenti disposizioni innovative evidenziate nella relazione di cui al comma 5. La dichiarazione di voto è ammessa in ogni caso in sede di votazione finale. In caso di voto contrario su un articolo, non avente contenuto innovativo, il progetto di legge è rinviato in commissione ai sensi dell'art. 77.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei testi unici, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.

8. Per il progetto di legge di testo unico non si applicano le disposizioni relative all'abbinamento di cui all'art. 36.»

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La modifica del Regolamento interno di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

